



ORDINANZA N° 11 /2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTA

l'Ordinanza presidenziale n° 36/2010 in data 19/11/2010, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Crotona di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTA

la nota prot. 0010871 del 24/6/2020, assunta al prot. 0008596 E/20 del 29/6/2020, con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha trasmesso copia della nota prot. 21307 del 23/6/2020 dell'A.R.P.A.CAL.– Dipartimento Provinciale di Crotona – Servizio Suolo e Rifiuti, cui era allegato un Resoconto di attività svolto da personale dell'A.R.P.A.CAL. presso il Porto commerciale di Crotona in data 15/6/2020;

CONSIDERATO

che da tale Resoconto di attività è emerso quanto segue:

- presso la banchina 14 si è registrata un'anomalia radiometrica nonché un incremento significativo del fondo ambientale dovuta alla presenza di residuo e/o prodotto fosfatico contenuto in un Big Bag, immediatamente sottoposto a confinamento;
- presso le banchine nn. 11, 12 e 13, nella viabilità compresa tra il sedime degli esistenti binari ed il ciglio è stata rinvenuta la presenza di residui fosfatici usati come materiali di riempimento del fondo stradale (metasilicati fosforici-fosforite)

CONSIDERATO

inoltre che nelle Conclusioni del Resoconto di attività in data 15/6/2020, l' A.R.P.A.CAL. prescrive di applicare le disposizioni di protezione dalle radiazioni ionizzanti previste dal D. L.gs. 230/1995 e s.m.i. in relazione alle aree demaniali portuali interessate dalla presenza di prodotti fosfatici/fosforite utilizzati come materiali di riempimento, mediante inibizione all'accesso delle persone in attesa di un intervento specifico di contenimento del rischio radiologico;

VISTO

il verbale di sopralluogo in data 15/7/2020 effettuato dal Dirigente incaricato dell'Ufficio Sedi periferiche di Crotona e dal funzionario tecnico, inteso a verificare lo stato dei luoghi oggetto dell'attività svolta dall' A.R.P.A.CAL. in data 15/6/2020, da cui è emersa la necessità di adottare, da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, uno specifico provvedimento ordinatorio di limitazione all'accesso all'area demaniale portuale interessata dalla presenza di radionuclidi;

RITENUTO

quindi necessario, in relazione alla situazione segnalata dall' A.R.P.A.CAL. con il Resoconto di attività svolto da proprio personale presso il Porto commerciale di Crotona in data 15/6/2020, adottare con urgenza un provvedimento ordinatorio interdittivo/limitativo dell'utilizzo della zona di piazzale portuale interessata dalla presenza di radionuclidi, a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 126 – bis del D. L.gs. 17/3/1995, n. 230 e s.m.i., il cui comma 1, lettere a) e d) dispongono che nelle situazioni che possano comportare un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica, le autorità competenti provvedono a delimitare l'area interessata ed a disciplinarne l'accesso;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data da quella della presente Ordinanza è **vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e/o merci, presso tutta l'area demaniale marittima portuale di lunghezza di ml. 450 circa e larghezza di ml. 3 circa ubicata nelle immediate adiacenze delle banchine nn. 12 e 13 del Porto Commerciale di Crotona, come da planimetrie allegata alla presente per farne parte integrante, con esclusione di una fascia di rispetto interclusa tra il ciglio banchina e la zona interdetta per consentire il transito esclusivamente pedonale.

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci presso l'area demaniale marittima portuale di lunghezza di ml. 450 circa e larghezza di ml. 3 circa ubicata nelle immediate adiacenze delle banchine nn. 12 e 13 del Porto Commerciale di Crotona, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante, con esclusione di una fascia di rispetto interclusa tra il ciglio banchina e la zona interdetta per consentire il transito esclusivamente pedonale.

ART. 2 Apposizione dispositivi di interdizione

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro provvederà a predisporre idonei dispositivi di interdizione a giorno che vietino l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali dispositivi dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività commerciali.

ART. 3 Segnaletica monitoria

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro apporrà presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 4
Norme finali

Trovano comunque applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 5
Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 6
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona e dell'Ufficio Sedi Periferiche di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

ART. 7
Entrata in vigore


La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.


Gioia Tauro, 27.07.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI



COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI





area interdetta

Ciglio stradale

area calpestabile

Molo di Sotoflutto

N. 13

ciglio banchina

